

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 15

Adunanza 23 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VIALFRÈ - VARIANTE PARZIALE N. 2  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 410-101382/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

**Premesso** che la strumentazione urbanistica del Comune di Vialfrè risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 128-37724 del 15/05/1990, successivamente modificato con la Variante Strutturale n. 1 approvata con deliberazione G.R. n. 2-01518 del 5/12/2000;
- il Comune ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 25/02/2003, la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, e ha trasmesso alla Provincia, in data 10/03/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

**considerato** che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Vialfrè risultano essere:

- popolazione: 222 abitanti nel 1971; 262 abitanti del 1981; 214 abitanti nel 1991 e 229 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico pressoché costante;

- superficie territoriale: 504 ettari di collina, dei quali 205 presentano pendenze inferiori ai 5°, 285 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 14 ettari pendenze superiori ai 20°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, solo 118 ettari (il **23%** del territorio comunale) appartengono alla Classe II. È anche caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Caluso*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale dal P.T.C. come centro storico *di interesse provinciale*;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 54 e n. 55;
- tutela ambientale:
  - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10047 "*Scarmagno-Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)*", che interessa una superficie comunale di 447 ettari, pari a circa il **90%** del territorio;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

**rilevato** che il Comune di Vialfrè, con la deliberazione testè citata, propone il reperimento di nuove aree in zone ritenute più congrue per lo sviluppo insediativo (necessità sorte in parte nel tempo ed in parte in sede di approvazione della Variante Strutturale n. 1 del P.R.G.C.); si intendono rilocalizzare alcune aree residenziali a nord del concentrico che presentano, rispetto alle previsioni del vigente P.R.G.C., caratteristiche migliori per l'edificazione essendo pianeggianti e contigue ad altre aree edilizie confermate e servite dalle opere di urbanizzazione primaria.

In dettaglio sono oggetto della proposta di Variante:

1) aree residenziali relative al capoluogo:

- sono stralciate le seguenti aree:
  - parte dell'area "R11" (1.424 mq);
  - una piccola parte dell'area "R16" (circa 300 mq);
  - una porzione a sud dell'area "R10" con capacità insediativa esaurita che viene trasformata in area a verde privato, (1.463 mq);
  - l'area "R8", la cui edificazione avrebbe impedito la vista da nord del concentrico;
  - una parte dell'area "R7" (mq 1.466), con la formazione di una quinta di verde privato che amplia la contigua area verde ad est e che contribuisce a rendere meno compatta l'edificazione;
- è individuata una nuova area "R9" (a sostituzione della precedente area denominata "R9" che già era stata stralciata in sede di controdeduzioni alla Variante Strutturale 1/98), di superficie pari a mq 12.780, classificata come area di completamento, prossima alle esistenti aree a nord e situata sul lato opposto della strada rispetto alla "R8" stralciata. Rispettando l'impianto viario (tracciato graficamente ed ampliabile in futuro) e del nuovo parcheggio n. 7, l'attuazione dell'intervento previsto nell'area può avvenire tramite concessione, salvo l'obbligo allo S.U.E. se viene proposto un diverso assetto; viene definita anche la nuova area "R8", a capacità insediativa esaurita.

In considerazione della possibilità di piccoli incrementi una tantum, ammissibili in tali aree, viene eliminata la simbologia che indicava gli edifici in zona agricola suscettibili di ampliamenti una tantum;

- viene ampliata l'area "R1" relativa al vecchio nucleo con l'inglobamento del sito della precedente area "R15", totalmente libera ai margini dell'area "R1" stessa;

2) aree a servizi

- delle zone residenziali:

- rilocalizzazione dell'area n. 9, con superficie coincidente con la precedente, mq 310, che viene posizionata sempre lungo la S.P. n. 55 e connessa al servizio dei P.E.C. previsti sull'area "R11";

- reperimento di una nuova area di parcheggio n. 7 (la precedente era stata stralciata in sede di controdeduzioni var. 1/98), in corrispondenza della nuova area "R9" (mq 120);

- delle zone produttive:

- ridefinizione nella dimensione prevista dal PEC attuato per l'area "P1" dell'area a parcheggio coerente al servizio n. 6; tale parcheggio fa parte delle attrezzature per le aree produttive e quindi non rientra in quelle ex articolo 21 L.R. 56/77 per le aree residenziali;

3) viabilità:

- con lo stralcio della parte a nord della subarea *PEC4* dell'area "R11" viene eliminata anche la strada in previsione a servizio dei PEC; per i tratti di viabilità interna all'area "R9" si sono previste aste viarie di "tipo C" per una larghezza della carreggiata di m 6.00 oltre il marciapiede, di larghezza pari a m 1.50. L'aumento della larghezza dei marciapiedi da m 1.00 a m 1.50 è stato recepito da un articolo specifico delle N.d.A.;

4) altre variazioni:

- aggiornamento nuovi edifici su aree "R11" e "R14" ed aree agricole.

Tutte le variazioni apportate dalla presente variante, sono state recepite negli articoli delle Norme di Attuazione, dalle Tabelle allegate e dagli elaborati grafici interessati.

Non vi è aumento di capacità insediativa residenziale, mentre vi è incremento delle aree a servizi, (area n. 7 - parcheggio - mq 120) pari allo 0.23 mq/ab, inferiore ai parametri massimi ammessi dalla normativa per la sussistenza dei requisiti di variante parziale;

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

**dichiarato** che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;**

**constatato** che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/04/2003;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica datato 08/04/2003;

**dato atto** che, con separato provvedimento, vengono proposte alcune osservazioni, con le quali:

- in considerazione del fatto che la maggior parte del territorio comunale (compresa tutta la porzione urbanizzata) ricade all'interno dell'area interessata dal Biotopo Comunitario BC 10047 "*Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)*", si richiede di predisporre una analisi di compatibilità ambientale, prevista dall'articolo 20 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40, al fine di valutare la congruità di quanto proposto dalla Variante con gli indirizzi di tutela del biotopo; si richiama, inoltre, l'art. 14.3.1. delle N.d.A. del P.T.C. che prescrive: "*... sulle aree classificate come tali dal PTC sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di completamento dei lotti in contiguità fisica con i nuclei edificati esistenti; i PRGC dovranno contenere appositi approfondimenti per la tutela del particolare biotopo individuato e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi*";
- con riferimento alle proposte della Variante rispetto alla individuazione di alcune aree a parcheggio pubblico a servizio della residenza e delle attività produttive (aree n. 6, 7 e 9), le quali sono state localizzate in fregio a Strade Provinciali, si richiede all'Amministrazione Comunale di valutarne l'eventuale rilocalizzazione su strade comunali, eliminando possibili cause di intralcio al traffico sovracomunale. In particolare, si segnala l'area a parcheggio n. 6 (a servizio di aree produttive), la cui localizzazione può essere causa di pericolo per la circolazione stradale in considerazione dell'immissione sulla strada provinciale di mezzi pesanti;
- gli accessi alla nuova area residenziale "R9", per le stesse motivazioni sopra evidenziate, dovranno essere previsti sulla viabilità comunale;
- si rammenta, infine, che l'atto deliberativo consiliare di adozione della Variante non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Vialfrè adottato con deliberazione C.C. n. 8 del 25/02/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Vialfrè la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso